

Elio CICINELLI

**La nuova disciplina del
SOVRAINDEBITAMENTO**

 **Neldiritto
Editore**

■ 2. Obblighi dei soggetti coinvolti nelle procedure ed economicità delle stesse

Gli articoli 3, 4 e 5 si occupano di definire **i doveri dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza**⁶⁵.

In particolare, al fine di responsabilizzare il debitore – imprenditore, l'art. 3 pone, a carico dell'imprenditore individuale, l'obbligo di **adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e di assumere senza indugio tutte le iniziative necessarie a farvi fronte e, a carico dell'imprenditore collettivo, l'obbligo di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 cc, in modo che sia possibile rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere le idonee iniziative.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, **debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza**, nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza nonché durante le trattative che le precedono⁶⁶. Si tratta, in particolare, quanto al debitore, di dovere

⁶⁵ Cfr. sul punto, Cons. St., parere, 5 dicembre 2018, n. 2854: “*Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono obblighi e doveri dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell'insolvenza (debitore, parti, autorità preposte). Relativamente al 'debitore' è opportuno modificare la rubrica dell'articolo 3, sostituendo la parola "Obblighi" con la parola "Doveri", per esigenze di omogeneità, tenendo conto che tale ultimo termine è utilizzato nella rubrica dell'art. 4, dedicato ai "Doveri delle parti". Anche perché, in effetti, non sembra trattarsi di "obblighi" in senso tecnico*”.

⁶⁶ Cfr. sul punto la Relazione Illustrativa: “*Sono resi espliciti i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di regolazione della crisi, quali sono i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione, quanto alle procedure concorsuali, oltre che nelle trattative che li precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al debitore, agli obblighi di trasparenza,*

di informazione, trasparenza, tempestività, prudenza nella gestione del patrimonio o dell'impresa nel corso della procedura concorsuale e, quanto ai creditori, di obblighi di riservatezza e di leale collaborazione sia con il debitore, sia con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, sia con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. La disposizione ricalca, in certa misura, quanto previsto dall'art. 88 c.p.c., ma non è posta espressamente una sanzione per la sua violazione, potendo forse richiamarsi la nozione di abuso del diritto nella sua veste di abuso del processo, al fine di ammettere un'obbligazione risarcitoria in capo al trasgressore o finanche paralizzare gli effetti dell'atto contrario a buona fede.

L'obbligo di riservatezza, ai sensi dell'art. 5, è posto a carico anche dei componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure in esame, su cui grava altresì, insieme all'autorità giudiziaria, **l'obbligo di trattare con sollecitudine le controversie in oggetto**, data la rilevanza degli interessi coinvolti⁶⁷.

tempestività e prudenza, e quanto ai creditori agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell'obiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi o la migliore regolazione dell'insolvenza. Con specifico riferimento all'obbligo di collaborazione esistente in capo al creditore, il comma 3 precisa, così come espressamente richiesto dalla Commissione Giustizia del Senato (condizione C: all'articolo 4, si devono ampliare gli obblighi dei creditori previsti dal comma 3, prevedendo che essi siano tenuti anche a collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale), che tale dovere sussiste sia nei confronti del debitore che dei soggetti preposti alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, oltre che nei confronti degli organi nominati dall'autorità giudiziaria nell'ambiti delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza”.

⁶⁷ Cfr. sul punto la Relazione Illustrativa: “L'articolo 5 pone l'obbligo di trattare con sollecitudine le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza a carico sia delle autorità giudiziarie, prevedendo anche un meccanismo di

Allo scopo di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba quasi integralmente l'attivo delle procedure, l'art. 6 prevede che **la prededuzione spetta solo nei limiti del 75% dell'ammontare del credito** con riferimento ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, a condizione che l'accordo sia omologato e che la procedura di concordato sia aperta. **Sono, tuttavia, esentati dalla suddetta limitazione i crediti per spese e compensi degli OCC e degli OCRI**, affinché siano incentivate le procedure di allerta e composizione assistita della crisi⁶⁸.

trattamento prioritario rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali, che delle autorità amministrative, tenute anche al rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 2, comma 1, lett. g), legge delega n. 155/2017). Tali misure si giustificano per la rilevanza degli interessi coinvolti, ivi compresi l'interesse al buon funzionamento del mercato e i diritti dei lavoratori, cui la normativa eurounitaria presta specifica attenzione, da ultimo anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prosegue sulla strada dell'intervento anticipato prima che l'impresa versi in gravi difficoltà e della ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili. Viene, altresì, rimarcato che tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria o amministrativa, così come quelle effettuate dagli organi da esse nominati, devono essere improntate a criteri di trasparenza e di rotazione ed efficienza, ponendosi a carico del presidente della sezione in materia concorsuale l'obbligo di vigilare sull'osservanza del suddetto obbligo e di assicurarne il rispetto in sede giudiziale”.

⁶⁸ Cfr. sul punto la Relazione Illustrativa: “L'articolo 6 è diretto all'attuazione del principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. l), legge delega n. 155/2017, nella parte in cui mira espressamente al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, al fine di evitare che, come attualmente spesso avviene, il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure, compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale

■ 3. Principi di carattere processuale

In attuazione dei criteri direttivi di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) e l), l'art. 7 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza stabilisce che **tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono essere trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento**. Ogni domanda sopravvenuta andrà riunita a quella già pendente.

In ipotesi di **proposizione di più domande**, il tribunale deve trattare prioritariamente quelle dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, purché nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e la domanda non sia manifestamente inammissibile o infondata.

e il miglior soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza alle lettere c) e d) del comma 1 si prevede che, fermo restando l'elevato grado di privilegio che assiste i crediti professionali sorti in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, la prededuzione spetta solo nei limiti del 75% dell'ammontare del credito, sempre a condizione, rispettivamente, che l'accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta. È infatti unicamente a questa condizione che l'opera del professionista – il cui credito è comunque assistito da un privilegio di grado elevato (art. 2751 bis, n. 2, c.c.) - può ritenersi aver apportato un reale beneficio alla massa dei creditori e che quindi si giustifica un sacrificio delle aspettative di soddisfacimento dei creditori stessi. Al fine di incentivare e valorizzare le procedure di allerta e composizione assistita della crisi (vera chiave di volta dell'intera riforma) la lettera a) del comma 1 esenta dalla suddetta limitazione i crediti per spese e compensi degli OCC e degli OCRI, mentre il comma 3 esclude radicalmente la prededucibilità dei crediti per prestazioni «parallele» rese da professionisti incaricati del debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Si vuole così rinforzare il ruolo degli organismi di composizione della crisi, visti come soggetti qualificati di ausilio e supporto nei confronti dell'imprenditore che voglia regolare precocemente la crisi della propria impresa. Restano ferme le regole già vigenti riguardanti la prededucibilità dei crediti sorti durante le procedure concorsuali e la sua persistenza nelle procedure successivamente aperte”.